

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DI UN PUNTO DI VENDITA
DELLA BIGLIETTERIA ELETTRONICA**
in seguito "Convenzione"

Tra

UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A., (in seguito "**UBIS**") con sede legale in Milano, via Livio Cambi n. 1, Capitale Sociale euro 237.523.160,00 interamente versato, Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA n. 12086630154, società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1, in persona di [●], nella sua qualità di [●]

e

....., (in seguito "**Rivenditore**") con sede legale in
.....partita IVA....., in persona del sig.
[●] nella sua qualità di [●],

e

in seguito singolarmente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**"

PREMESSO CHE:

- A.** UniCredit svolge il servizio di biglietteria elettronica in qualità di titolare del Sistema di Biglietteria GETICKET (in seguito "**Sistema di Biglietteria**") riconosciuto idoneo, ai sensi del Titolo secondo, punto 18 e seguenti del Provvedimento 22.10.2002 dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di apposita certificazione emanata con provvedimento n. 2003/96809 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione;
- B.** gli organizzatori di manifestazioni culturali, sportive e di spettacolo in genere (in seguito "**Organizzatori**"), affidano tempo per tempo a UniCredit l'incarico di automatizzare la biglietteria, di approntare e gestire in via informatica la rete di distribuzione di biglietti (in seguito "**Biglietti**") che legittimano il loro portatore ad accedere a manifestazioni culturali, sportive e di spettacolo in genere (in seguito "**Eventi**") e di curare l'incasso, per conto degli Organizzatori stessi, dei corrispettivi relativi alla vendita dei Biglietti effettuate dalla rete dei rivenditori;
- C.** UniCredit ha affidato a UBIS società appartenente allo stesso Gruppo Bancario, la gestione e l'erogazione dei servizi inerenti la biglietteria elettronica, consistenti nelle attività di gestione, manutenzione e sviluppo del Sistema di Biglietteria, nella predisposizione e gestione della vendita dei Biglietti tramite internet e telefono, ed in particolare nella gestione della rete di prevendita esterna;
- D.** tale ultima attività si esplica, inter alia, nella costituzione e gestione (diretta o indiretta) di una rete di rivenditori in Italia e all'estero, i quali - attraverso l'accesso all'area appositamente dedicata del sito internet (www.geticket.it, in seguito "**Sito**") di proprietà di UBIS - sono posti in grado di consultare i cataloghi degli Eventi ed effettuare la vendita dei Biglietti relativi agli Eventi presenti nell'area appositamente dedicata del Sito;
- E.** il Rivenditore è interessato ad offrire alla propria clientela il servizio di vendita dei Biglietti ("**Servizio di Biglietteria**") relativi agli Eventi;

tutto ciò premesso, si stabilisce quanto segue:

1. Premesse ed Allegati

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione, unitamente ai suoi Allegati.

1.2 Sono Allegati alla presente Convenzione:

- 1) Elenco dei Punti Vendita;
- 2) Impegno al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di Fondazione Arena di Verona;
- 3) Modulo di comunicazione relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari per Fondazione Arena di Verona.

2. Oggetto

Le Parti con la sottoscrizione della Convenzione, concordano di attivare il Servizio di Biglietteria per i punti di vendita (in seguito "**Punti Vendita**") riportati nell'Allegato 1) alla Convenzione.

3. Principali Obblighi delle Parti

3.1 UBIS si impegna a:

- i mettere a disposizione del Rivenditore l'accesso all'area dedicata del Sito al fine di permettere allo stesso il compimento delle operazioni di vendita dei Biglietti;
- ii formare il Rivenditore sulle modalità operative di accesso e sul corretto utilizzo dell'area dedicata del Sito;
- iii fornire assistenza telefonica tramite il servizio di Help Desk contattabile al numero 045/8064669 tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 9:00 alle ore 22:00;
- iv fornire le informazioni, i dati, le istruzioni e le notizie necessari o utili per una corretta fruizione del servizio, collaborando attivamente e con qualificata professionalità.

3.2 Il Rivenditore si impegna a:

- i dotare ogni Punto Vendita di linea ADSL e garantire che gli strumenti elettronici e i personal computer utilizzati per l'accesso al Sito tramite la rete Internet siano dotati di programmi e sistemi informatici che assicurino una navigazione sicura nelle reti telematiche e un'adeguata protezione da virus informatici e da altri programmi dannosi;
- ii rispettare le istruzioni ricevute da UBIS sull'utilizzo dell'area dedicata del Sito in particolare per quanto attiene alla modalità di accesso mediante i codici identificativi personali (User ID e password) e a custodire, e far custodire al personale addetto alla vendita dei Biglietti, i predetti codici, avendo cura di adottare le opportune misure di sicurezza per evitare furti, smarrimenti ovvero situazioni in cui terzi non autorizzati possano prenderne visione o entrarne in possesso;
- iii formare il personale addetto alla vendita dei Biglietti al fine di svolgere al meglio le funzioni operative ed amministrativo-contabili relative alla vendita dei Biglietti;
- iv porre in vendita i Biglietti relativi agli Eventi presenti nell'area dedicata del Sito al prezzo ivi indicato;
- v a stampare su foglio A4 il Biglietto smaterializzato ricevuto al proprio indirizzo di posta elettronica e consegnarlo al cliente in caso di Evento dove è previsto il controllo accessi ovvero, consegnare la conferma di acquisto ("Ticketless") ricevuta al proprio indirizzo di posta elettronica al cliente con il quale quest'ultimo potrà ritirare il Biglietto cartaceo presso il luogo dell'Evento, il giorno stesso della

- rappresentazione, ovvero richiedere la spedizione del Biglietto cartaceo all'indirizzo dallo stesso indicato;
- vi dare visibilità al Servizio di Biglietteria al fine di incentivare le vendite dei Biglietti attraverso ad esempio, comunicati stampa, spazi per manifesti e locandine, annunci vocali, redazionali su riviste interne, distribuzione di volantini.

4. Rapporti economico - contabili

- 4.1** L'acquisto dei Biglietti avverrà da parte del Rivenditore per conto dei propri clienti seguendo le istruzioni (compresa l'accettazione dei "Termini e Condizioni"), che regolano l'acquisto dei Biglietti sul Sito, mediante l'utilizzo di carta di credito.
- 4.2** La vendita del Biglietto comporta per il Rivenditore l'accettazione della relativa commissione il cui ammontare è indicato nell'area dedicata del Sito. Tali commissioni saranno accreditate al Rivenditore da UBIS, al lordo di IVA e altre ritenute fiscali con pagamento a vista della fattura tramite bonifico bancario.
- 4.3** Il Rivenditore, con cadenza mensile, dovrà emettere fattura, conforme alla pre-fattura proposta e comunicata da UBIS, assoggettata ad IVA a scorporo relativamente le commissioni ad essa spettanti per le vendite dei Biglietti e desunte dall'area dedicata sul sito www.getticket.it, da intendersi al lordo dell'IVA. Il rendiconto delle commissioni così estratto, dovrà essere sempre allegato alla fattura. La fattura dovrà essere intestata a **UniCredit Business Integrated Solutions S.C.p.A.** (Partita IVA e C.F. 12086630154)– Via Livio Cambi 1– 20151 Milano e inviata a mezzo e-mail al seguente indirizzo: traffature@abas.unicredit.eu.

5. Rendicontazione

- 5.1** L'area dedicata del Sito fornisce a ciascun Rivenditore puntuale rendicontazione giornaliera di tutta l'attività di vendita svolta dal Punto Vendita.

6. Annullamento dei Biglietti venduti

- 6.1** Il Rivenditore prende atto che avendo acquistato i Biglietti sul Sito, non sarà possibile annullare l'acquisto del Biglietto né avere il rimborso del prezzo nominale, né richiedere un cambio di data, né richiedere alcuna modifica all'ordine.

7. Esonero da responsabilità

- 7.1** Salvo il caso di dolo o colpa grave, UBIS non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti o indiretti, perdite, pregiudizi e spese derivanti dall'utilizzo o dal mancato utilizzo del Servizio di Biglietteria, nonché per disservizi, interruzioni, ritardi o errori dovuti alla rete elettrica o internet o dipendente da qualunque atto o fatto di terzi che non sia sotto il controllo delle Parti o ad esse imputabile.
- 7.2** UBIS non è responsabile per nessuna pretesa, danno, indennizzo, perdita o spesa derivante dalla cancellazione, posticipazione o cambiamento degli Eventi.

8. Ritiro, modificazione, sospensione o interruzione del servizio

8.1 UBIS si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere qualsiasi funzione o servizio per ragioni tecniche e/o organizzative anche legate ad esigenze degli Organizzatori, dando, ove possibile, congruo preavviso.

9. Durata della Convenzione e Diritto di Recesso

9.1 La durata della Convenzione è a tempo indeterminato.

9.2 Ciascuna Parte, in ogni momento, potrà recedere dalla Convenzione, previa comunicazione scritta all'altra Parte con preavviso di almeno 1 (uno) mese, senza che ciò comporti, a carico della Parte che esercita il recesso e a favore dell'altra Parte, alcun risarcimento o penale.

9.3 Nel caso di recesso o scioglimento del contratto per qualsiasi altra causa, rimangono comunque fermi tra le Parti gli obblighi di pagamento relativi ai Biglietti venduti, ai Biglietti eventualmente annullati, eventuali commissioni economiche.

10. Clausola Risolutiva Espressa

10.1 UBIS potrà risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., e salvo il risarcimento dei danni, mediante comunicazione scritta trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r., nei casi di mancato puntuale adempimento, totale o parziale, degli obblighi assunti dal Rivenditore in relazione a quanto previsto dai seguenti articoli:

- i. 3.2, sub iv): vendita dei Biglietti ad un prezzo diverso da quello risultante dal Sito;
- ii. 15: Impegni del Rivenditore in materia di D.Lgs. 231/01.

10.2 La validità della Convenzione è subordinata al possesso ed al mantenimento da parte di ciascuna Parte dei requisiti previsti dalla normativa antimafia in vigore. In tal senso la Convenzione è ritenuta valida esclusivamente nel caso della non sussistenza, a carico di ciascuna Parte, di cause interdittive di cui alla legge n. 575 del 1965 e del D.lgs. n. 490 del 1994, in conformità a quanto richiesto dal D.P.R. n. 252 del 1998. In caso di mancanza o perdita dei suddetti requisiti, le altre Parti avranno il diritto di risolvere la Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

11. Tracciabilità dei flussi finanziari

11.1 Il Sistema di Biglietteria prevede che siano inseriti in catalogo anche Eventi promossi da Organizzatori soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, Legge 136/2010 e successive modifiche.

11.2 A tal fine le Parti, a pena di nullità assoluta della Convenzione, si impegnano:

- i. ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- ii. a dare immediata comunicazione alle stazioni appaltanti interessate della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- iii. ad inviare copia della Convenzione alle stazioni appaltanti interessate che ne facciano richiesta.

11.3 Allo scopo di consentire una corretta gestione degli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 11.2 che precede, gli addebiti dei Biglietti emessi per Eventi soggetti a tali obblighi, saranno tenuti distinti dagli addebiti dei Biglietti emessi per gli altri Organizzatori

e saranno tracciati mediante l'inserimento nella causale del relativo Codice Identificativo Gara ("CIG") e/o Codice Unico di Progetto ("CUP").

- 10.4** Gli obblighi di comunicazione stabiliti dalla Legge nr.136/2010 prevedono che il Rivenditore sia tenuto a comunicare all'Organizzatore di volta in volta interessato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché la dichiarazione con cui il Rivenditore dà atto dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. A tal fine, UBIS provvederà ad inviare apposito modulo di comunicazione, riportante gli estremi del CIG assegnato all'Organizzatore di volta in volta interessato, che dovrà essere compilato a cura del Rivenditore e inviato all'Organizzatore per il tramite di UBIS a cui il Rivenditore, salvo che non vi provveda direttamente, avrà conferito apposito mandato.

12. Comunicazioni tra le Parti

- 12.1** Salvo ove diversamente previsto, le comunicazioni tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto – per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – ai seguenti indirizzi

UBIS

[•] - [•], Via [•]

Tel.: [•]

Fax: [•]

Email: [•SOLO EMAIL CENTRALIZZATE]

Rivenditore

c/a Sig. [•]

[•] - [•], Via [•]

Tel.: [•]

Fax: [•]

Email: [•]

Le Parti potranno reciprocamente comunicare, con preavviso di 10 giorni lavorativi, in forma scritta l'una all'altra, ogni variazione degli indirizzi e dei recapiti indicati nella Convenzione.

13. Eventuali accordi precedenti tra le Parti

- 13.1** La Convenzione contiene l'intera disciplina del rapporto in essere tra le Parti in relazione a quanto ivi contemplato e supera ogni altro precedente accordo, scritto o orale, intervenuto tra le Parti e, alla entrata in vigore del presente accordo, eventualmente in essere.

14. Modifiche contrattuali

- 14.1** Qualsiasi modificazione od integrazione della Convenzione richiede la forma scritta a pena di nullità.

15. Impegni del Rivenditore in materia di D.Lgs. 231/01

15.1 Il Rivenditore dichiara di conoscere il contenuto delle disposizioni normative in materia di "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni" di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e, pertanto, ai fini degli adempimenti derivanti dalla presente Convenzione, si impegna - per sé e per i suoi dipendenti/collaboratori in genere - ad operare in assoluta conformità a principi di trasparenza, correttezza e probità, al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato. Il Rivenditore prende atto dell'adozione, da parte di UBIS, di un proprio Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire le fattispecie di reato di cui al predetto Decreto, disponibile nella sua parte generale sul sito: <https://www.unicreditgroup.eu/it/governance/system-policies/documents/unicredit-business-integrated-solutions-policies---documents.html> che il Rivenditore dichiara di aver attentamente visionato e di impegnarsi ad osservare e rispettare. Il Rivenditore si impegna, altresì, a far osservare e rispettare, dai propri dipendenti/collaboratori in genere e per quanto ad essi applicabili, le norme, le regole, le procedure ed i principi contenuti nel predetto documento. L'adozione da parte dei dipendenti/collaboratori del Rivenditore di comportamenti in violazione delle predette disposizioni e, comunque, non improntati ai principi di trasparenza, correttezza e probità, darà diritto ad UBIS di risolvere la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo ed impregiudicato il diritto della stessa di chiedere il risarcimento del danno qualora la condotta della controparte sia tale da determinare un danno a carico di UBIS medesima. Il Rivenditore, laddove sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D.lgs.231/01, dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzate alla prevenzione degli illeciti penali comportanti una responsabilità amministrativa degli Enti, ai sensi del citato Decreto, avendo adottato procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati. Il Rivenditore, qualora dovesse ricevere - direttamente od indirettamente - da un dipendente o rappresentante di UBIS una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello di Organizzazione e di Gestione di cui ante, ovvero integrare una fattispecie di reato di cui al D.lgs. 231/01 s.m.i., è tenuto a darne immediata notizia ad UBIS stessa, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: odc231.ubis@unicredit.eu, ovvero tramite altro mezzo, indirizzandola all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, Via Livio Cambi, 5 – 20151 Milano.

16. Clausola finale

16.1 Le Parti sono e rimangono contraenti indipendenti. Nessuna disposizione della Convenzione potrà essere interpretata nel senso di creare tra le Parti una joint venture, associazione in partecipazione, consorzio, associazione, società, rapporto di agenzia, e/o altre figure negoziali affini.

17. Legge Applicabile e Foro Competente

17.1 La Convenzione è retta dalla legge italiana.

17.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine alla interpretazione o all'esecuzione della Convenzione saranno di esclusiva competenza del Tribunale di Milano.

Luogo, Data

IL RIVENDITORE

**UniCredit Business Integrated Solutions
S.C.p.A.**

(timbro e firma)

(timbro e firma)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Rivenditore approva specificamente le seguenti condizioni di contratto:

- 4 - Rapporti economico-contabili
- 7 - Esonero da Responsabilità
- 8 - Ritiro, Modificazione, Sospensione o Interruzione del servizio
- 9 - Durata della Convenzione e Diritto di Recesso
- 10 – Clausola risolutiva espressa
- 15 - Impegni del Rivenditore in materia di D.Lgs. 231/01
- 17 - Legge Applicabile e Foro Competente

della Convenzione che approva specificatamente ad ogni effetto di legge.

Luogo, Data

IL RIVENDITORE

(timbro e firma)
